



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA
TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

Alle CCIAA

Loro pec

e per conoscenza:

All'Unioncamere

unioncamere@cert.legalmail.it

Al Ministero dell'interno

Dip. Pubblica Sicurezza

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Dip. per i trasporti, la navigazione

gli affari generali e il personale

dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Dir.Gen. Tutela delle condizioni di

lavoro e delle relazioni industriali

dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it

**OGGETTO: decreto 10 agosto 2007 e regolamenti (UE) nn. 165/2014 - 2016/799 -
2018/502 - 2020/1054 - Istruzioni operative per la corretta applicazione**

Si ritiene urgente e opportuno fornire indicazioni operative e di controllo a codeste Camere, al fine sia di rendere omogenee e trasparenti le loro procedure, sia di agevolare la definizione e la correttezza dei provvedimenti emessi dallo scrivente Ufficio, relativamente alla puntuale applicazione del decreto 10 agosto 2007 - *Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361., del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - del 4 febbraio 2014 - relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio - del 15 luglio 2020 - che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi*, nelle more del perfezionamento del provvedimento di aggiornamento del precitato decreto in esito agli approfondimenti in corso a seguito dell'entrata in servizio dei tachigrafi intelligenti, di cui all'Allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione - del 18 marzo 2016 - che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione,



il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione - del 28 febbraio 2018 - che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

Tali regolamenti riordinano complessivamente e aggiornano quanto disposto dalle precedenti norme comunitarie, alla luce della sempre maggiore esperienza acquisita nel settore, migliorandone gli aspetti tecnici e le procedure di controllo. Essi trovano diretta applicazione, con effetti integrativi e modificativi o abrogativi dell'esistente normativa, e demandano ai singoli Stati, espressamente o meno, la definizione di alcuni aspetti, il che rende sostanzialmente attuale l'applicazione del decreto in oggetto e pertanto si ritiene quanto mai opportuno fornire alcune indicazioni operative al fine della sua corretta e univoca applicazione.

Art. 6. Requisiti dei Centri tecnici – Comma 4

“I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualità deve prevedere l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.”

Quanto previsto può ritenersi soddisfatto qualora, all'atto della domanda di autorizzazione, il Centro tecnico fornisca copia del contratto sottoscritto con l'Ente di certificazione per l'ottenimento della prescritta certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2015); di tale certificazione il Centro tecnico deve inviare copia allo scrivente Ufficio e alla Camera di commercio competente per territorio entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione per poter proseguire la propria attività dopo tale termine.

Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici – Comma 3

“L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero, al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal presente decreto. La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche dell'officina, che può essere presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.”

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Camera di commercio competente per territorio, la quale deve accertare che il Centro tecnico possieda tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, già acquisiti alla data dell'istanza, ossia la perfetta rispondenza a quanto prescritto nell'*Allegato-Requisiti tecnici per l'autorizzazione* al decreto 10 agosto 2007 (in particolare ai paragrafi 1 e 2).

Inoltre, la Camera di commercio competente per territorio deve verificare la sussistenza del requisito di buona reputazione, acquisendo d'ufficio le comunicazioni antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - modificato con legge 17 ottobre 2017, n. 161) e i certificati del casellario giudiziale, a seguito delle autocertificazioni di norma allegate, attraverso cui accertare l'insussistenza di condanne definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, di condanne definitive



per reati che, per la loro rilevanza e per l'entità della pena, possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno il requisito di buona reputazione.

Possono, quindi, essere richieste autorizzazioni a operare:

- sui soli tachigrafi analogici per calibratura, controllo periodico e riparazione, esclusa la loro installazione e attivazione (per le officine già autorizzate come Centri tecnici);
- sui soli tachigrafi digitali per calibratura, controllo periodico e riparazione, esclusa la loro installazione e attivazione;
- sia sui tachigrafi digitali per calibratura, controllo periodico e riparazione, esclusa la loro installazione e attivazione, sia sui tachigrafi intelligenti per installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione oppure per le sole installazione e attivazione, se trattasi di fabbricanti;
- sui soli tachigrafi intelligenti, se trattasi di Centri tecnici già autorizzati a operare sui tachigrafi digitali, con provvedimento da considerarsi quale estensione dell'autorizzazione originaria, della quale acquisisce prescrizioni e condizioni.

Il rapporto redatto a seguito dell'esame istruttorio preventivo deve riportare almeno i seguenti dati:

- Ragione sociale della ditta;
- Sede legale e sede operativa;
- Data della visita ispettiva;
- Edizione del Manuale sulla qualità e delle Procedure di riferimento;
- Elenco e qualifica del personale destinato a operare sui tachigrafi;
- Elenco degli strumenti con relativi dati identificativi e conferma dei controlli ai quali sono stati assoggettati (verificazioni e tarature periodiche);
- Dettagliata descrizione degli spazi, definiti e adeguati all'esecuzione degli interventi tecnici, con evidenziata la zona delimitata con accesso riservato al personale e le dotazioni di cui dispone;
- Esito finale della verifica, evidenziando l'assenza di non conformità o il loro avvenuto superamento.

Nel caso l'esame istruttorio preventivo dia esito positivo, la Camera di commercio competente per territorio provvede a inviare allo scrivente Ufficio, con apposita lettera di trasmissione, il rapporto di verifica e la documentazione completa, nonché quanto altro ritenuto opportuno, esclusivamente per posta elettronica certificata, se necessario suddividendo la documentazione in più invii. La medesima procedura deve essere seguita anche per le eventuali richieste di autorizzazioni successive all'originaria e ad essa collegate (richieste per trasferimento sede operativa o nuova titolarità, richiesta per operare sui tachigrafi analogici o intelligenti).

Lo scrivente Ufficio, solo dopo il ricevimento della completa documentazione, comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico e, accertato che questo possieda tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, concede l'autorizzazione.

La richiesta delle carte tachigrafiche dell'officina può essere presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, ma, in ogni caso, la Camera di commercio competente per territorio ne dispone la produzione solo dopo il ricevimento della comunicazione contenente il codice identificativo; la consegna agli interessati delle carte è effettuata solo dopo la concessione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile per periodi di pari durata.

Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici – Comma 4

“Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla Camera di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima



della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci. La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere."

Si evidenzia che, per il computo dei termini ai fini del rinnovo annuale, si deve esclusivamente fare riferimento alla data di concessione dell'autorizzazione originaria, e non alla data di concessione delle eventuali autorizzazioni successive a essa, nelle quali il Centro tecnico appare sempre identificato con lo stesso codice originariamente assegnato.

Ai fini della richiesta di rinnovo annuale, il Centro tecnico deve presentare alla Camera di commercio competente per territorio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società, nonché dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, allegando la documentazione necessaria.

L'istanza di rinnovo annuale dell'autorizzazione deve essere presentata nei trenta giorni prima della data di scadenza, qualora il Centro tecnico voglia continuare a operare dopo tale data.

Richieste precedenti o successive a tale periodo non possono essere prese in considerazione, in quanto la vigente normativa non contempla tali ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione.

Ai fini del computo del termine è necessario considerare la regola *ex nominatione dierum*, secondo la quale il giorno e il mese di scadenza coincidono con il giorno e il mese di concessione e, a tal fine, fa fede la data di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata in cui è stata acquisita la richiesta dalla Camera di commercio competente per territorio o il protocollo di entrata apposto sulla richiesta ricevuta, se presentata con altre modalità. In tale secondo caso, se la data di scadenza cade in un giorno di chiusura della Camera di commercio competente per territorio (sabato, domenica o giornate di festività nazionali e locali), il giorno di scadenza da considerare è il primo giorno utile successivo.

La Camera di commercio competente per territorio provvede a verificare il rispetto dei tempi, la completezza della documentazione ricevuta e la correttezza di quanto in essa dichiarato, nonché il mantenimento del requisito di buona reputazione, acquisendo d'ufficio le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale, a seguito delle autocertificazioni di norma allegate, attraverso cui accertare l'insussistenza di condanne definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, di condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l'entità della pena possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno il requisito di buona reputazione.

La Camera di commercio competente per territorio, solo a seguito del positivo riscontro di tali accertamenti, invia alla ditta istante e all'Unioncamere un provvedimento contenente l'esito delle sue verifiche, mentre allo scrivente Ufficio, oltre a tale provvedimento, invia anche l'eventuale rapporto di verifica e la documentazione completa, le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale, oltre a quanto altro ritenuto opportuno, esclusivamente per posta elettronica certificata, se necessario suddividendo la documentazione in più invii, e, comunque, entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, come precedentemente calcolata, al fine di rendere correntemente aggiornato l'elenco dei centri tecnici autorizzati, formato da Unioncamere.

La Camera di commercio competente per territorio, in caso di mancata istanza di rinnovo nei termini prescritti oppure avendo rilevato quanto evidenziato nelle fattispecie previste all'Art. 14 comma 1 o il venir meno del requisito della buona reputazione ovvero la falsità delle dichiarazioni, procede al ritiro delle carte tachigrafiche, al ritiro del registro degli interventi o alla sua copia, al ritiro degli inserti per pinza/punzoni o ad accertare la loro distruzione.



La Camera provvede, inoltre, al ritiro del documento originale dell'autorizzazione e delle eventuali autorizzazioni successive e collegate, da rendere allo scrivente Ufficio che le ha concesse, entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione come precedentemente calcolata, dandone comunicazione anche a Unioncamere.

Si precisa che, qualora l'autorizzazione a operare sui tachigrafi digitali e/o intelligenti non sia rinnovata per mancato rispetto dei termini prescritti oppure avendo rilevato quanto evidenziato nelle fattispecie previste all'Art. 14 comma 1 o il venir meno del requisito della buona reputazione ovvero la falsità delle dichiarazioni, decade contestualmente anche l'eventuale autorizzazione a operare sui tachigrafi analogici se concessa dopo la suddetta.

Il rinnovo dell'autorizzazione a operare sui tachigrafi digitali può essere richiesto per le sole attività di calibratura, controllo periodico e riparazione, mentre sono escluse le attività di nuova installazione e attivazione.

La Camera di commercio competente per territorio, in caso di mancata presentazione o di mancato rispetto dei termini prescritti da parte del Centro tecnico dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione oppure avendo rilevato quanto evidenziato nelle fattispecie previste all'Art. 14 comma 1 o il venir meno del requisito della buona reputazione ovvero la falsità delle dichiarazioni, comunica tempestivamente all'Ufficio scrivente l'eventuale attività svolta dal Centro tecnico dopo la data di scadenza, in assenza di valida autorizzazione, allegando copia del registro degli interventi, da cui risulti tale attività, e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del Centro tecnico che attesti l'avvenuto invio, sotto la propria responsabilità, delle opportune comunicazioni ai proprietari dei veicoli al fine di informarli della necessità di sottoporre i relativi tachigrafi a nuovo intervento, da effettuarsi a cura di altro Centro tecnico autorizzato.

In relazione alle gravi criticità che potrebbero derivare dalla continuazione delle attività del Centro tecnico in assenza della validità della prescritta autorizzazione, si sollecitano le Camere di commercio all'invio ai singoli Centri tecnici, almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione originaria, di una comunicazione con la quale venga rappresentata l'assoluta necessità di provvedere alla richiesta di rinnovo, ai sensi della normativa vigente, qualora ritengano di voler operare sui tachigrafi anche dopo la detta data di scadenza.

Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici - Comma 7

“Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2, dell'art. 8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.”

Le richieste di variazione dei dati del Centro tecnico, che sono indicati nelle autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici, digitali o intelligenti, devono comunque essere preventivamente trattate dalla Camera di commercio competente per territorio, la quale provvede a:

- verificare la correttezza di quanto dichiarato (se trattasi di nuova toponomastica, trasferimento della sede legale o altri dati di contatto); in caso di positivo riscontro di quanto accertato, inviare allo scrivente Ufficio apposita lettera di trasmissione, con allegata la documentazione completa, nonché quanto altro ritenuto opportuno, esclusivamente per posta elettronica certificata, se necessario, suddividendola in più invii; acquisito il consenso dello scrivente Ufficio, annotare le relative variazioni in calce all'autorizzazione e inviarne copia allo stesso Ufficio;
- svolgere l'esame istruttorio preventivo (se trattasi di modifica della ragione sociale o titolarità per cessione/donazione/affitto di ramo d'azienda oppure di trasferimento



sede operativa); se necessario, verificare il mantenimento del requisito di buona reputazione, acquisendo d'ufficio le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale, a seguito delle autocertificazioni di norma allegate, attraverso cui accertare l'insussistenza di condanne definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, di condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l'entità della pena possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno il requisito di buona reputazione; solo a seguito del positivo riscontro di tali accertamenti, inviare allo scrivente Ufficio apposita lettera di trasmissione che lo attesti alla quale allegare la documentazione completa, le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale oltre a quanto altro ritenuto opportuno, esclusivamente per posta elettronica certificata, se necessario suddividendola in più invii; in tal caso, la richiesta di variazione darà luogo alla concessione di una autorizzazione che consenta l'utilizzo del preesistente Codice identificativo; si ritiene opportuno precisare che le istanze di variazione di autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici sono ammissibili solo se presentate da Centri tecnici.

Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici – Comma 8

“Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente per territorio che può avvalersi di laboratori che offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le condizioni e le modalità di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri di efficacia, trasparenza e imparzialità, sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”

Il Centro tecnico può operare sui tachigrafi solo nel caso in cui la strumentazione di cui all'*Allegato-Requisiti tecnici per l'autorizzazione* al DM 10/08/2007 - punto 2.8, sia stata sottoposta, da non oltre un anno, a verifica periodica o, in subordine, a taratura regolata al punto 2.10 del medesimo *Allegato*.

La Camera di commercio competente per territorio può avvalersi di laboratori autorizzati o accreditati per effettuare dette verificazioni periodiche.

Art. 13. Sorveglianza – Comma 1

“La sorveglianza sui centri tecnici di cui all'art. 4 è esercitata dalle Camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa è effettuata, con cadenza almeno annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.”

La sorveglianza su ogni Centro tecnico deve avvenire almeno una volta l'anno, senza preavviso e nel periodo di efficacia dell'autorizzazione, che non deve, quindi, risultare rinunciata, sospesa, revocata, nulla o decaduta, salvo che non risulti necessario dare seguito alle operazioni conseguenti a tali intervenute condizioni.

Detta sorveglianza deve anche avvenire sulle Officine titolari di sole autorizzazioni a operare sui cronotachigrafi analogici concesse dopo il 26 maggio 2005, data di entrata in vigore del DM 11/03/2005 abrogato e sostituito dal DM 10/08/2007 che nello specifico ne conserva la medesima disciplina all'art.17 comma 2.

Ulteriori attività di sorveglianza, oltre quella almeno annuale obbligatoria o anche su richiesta motivata di questo Ufficio, possono essere svolte in prossimità della scadenza dell'autorizzazione o a seguito di intervenute variazioni di aspetti tecnici o logistici rilevanti (lista strumenti, organigramma, sede operativa).

E' il caso di evidenziare che l'art. 24 del Regolamento (UE) n. 165/2014, riferendosi genericamente a *“gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi”*, trova applicazione anche per le officine alle quali sono state solo concesse le autorizzazioni ad operare sui tachigrafi analogici prima del 26 maggio 2005 (data di entrata in vigore del DM



11/03/2005 abrogato e sostituito dal DM 10/08/2007) che devono, quindi, essere sottoposte ogni due anni a una verifica documentale e ogni anno a verifiche tecniche senza preavviso che riguardino almeno il 10% dell'insieme delle officine in tal modo autorizzate.

Art. 13. Sorveglianza – Comma 3

“Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.”

La Camera di commercio competente per territorio provvede a effettuare le verifiche tecniche e documentali, ivi compreso, quando necessario, il mantenimento del requisito di buona reputazione, che può e deve essere effettuata acquisendo d'ufficio le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale, a seguito delle autocertificazioni di norma allegate, attraverso cui verificare l'insussistenza di condanne definitive a pene detentive per reati specifici connessi alle attività in questione e, comunque, di condanne definitive per reati che per la loro rilevanza e per l'entità della pena possano con ragionevole certezza far ritenere mancante o venuto meno il requisito di buona reputazione.

La Camera di commercio competente per territorio provvede a inviare allo scrivente Ufficio l'esito delle sue verifiche, con apposita lettera di trasmissione, a cui allega il rapporto di verifica e la documentazione completa, se il caso le comunicazioni antimafia e i certificati del casellario giudiziale (o, perlomeno, le relative richieste), oltre a quanto altro ritenuto opportuno, esclusivamente per posta elettronica certificata, se necessario suddividendo la documentazione in più invii, comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione della visita.

Il rapporto delle visite effettuate deve almeno riportare i seguenti dati:

- Ragione sociale della ditta;
- Sede legale e sede operativa;
- Data della visita ispettiva;
- Codice identificativo assegnato al Centro tecnico/Officina;
- Numero e data protocollo autorizzazione originaria e di eventuali altre autorizzazioni concesse per cambio titolarità, trasferimento sede operativa o per operare su altra tipologia di tachigrafi);
- Estremi dell'ultimo provvedimento di rinnovo emesso;
- Elenco della Documentazione della Qualità vigente;
- Elenco e qualifica del personale destinato a operare sui tachigrafi;
- Elenco degli strumenti con relativi dati identificativi e conferma dei controlli ai quali sono stati assoggettati (verificazioni e tarature periodiche);
- Dettagliata descrizione degli spazi, definiti e adeguati all'esecuzione degli interventi tecnici, con evidenziata la zona delimitata con accesso riservato al personale e le dotazioni di cui dispone, nonché evidenza della corretta esposizione delle autorizzazioni, organigramma, orari, tariffe ed eventuali limitazioni;
- Dati identificativi delle carte tachigrafiche in dotazione e loro data di rilascio;
- Esito finale della verifica, evidenziando le non conformità rilevate.

Art. 14. Sospensione e revoca dell'autorizzazione – Comma 1

“L'autorizzazione è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

- a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organismo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;*
- b) non rispetto o alterazione delle condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione;*



c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione.”

La Camera di commercio competente per territorio, ove riscontrasse inadempimenti agli obblighi evidenziati, è tenuta a compilare un circostanziato e completo rapporto di verifica, da trasmettere allo scrivente Ufficio esclusivamente per posta elettronica certificata, in modo da consentire l'eventuale apertura del procedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Art. 14. Sospensione e revoca dell'autorizzazione – Comma 2

“La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata. L'autorizzazione viene altresì revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsità delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 4.”

La Camera di commercio competente per territorio è tenuta a compilare un circostanziato e completo rapporto di verifica, da trasmettere allo scrivente Ufficio esclusivamente per posta elettronica certificata, in modo da consentire l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, nei casi in cui riscontri che la causa della sospensione non è cessata entro il termine indicato nel relativo provvedimento o che la violazione che dovrebbe motivare la sospensione si sia ripetuta nel tempo o, ancora, che quanto dichiarato ai fini del rinnovo annuale risulti falso.

Art. 14. Sospensione e revoca dell'autorizzazione – Comma 4

“Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio che le ha rilasciate.”

Se l'autorizzazione deve essere ritirata, per sospensione o revoca piuttosto che decadenza o nullità, la Camera di commercio competente per territorio procede anche al ritiro del registro degli interventi o della sua copia, e, secondo la fattispecie, al ritiro delle carte tachigrafiche, al ritiro degli inserti per pinza/punzoni o ad accertare la loro distruzione, dovendo considerare che nel caso di sospensione il Centro tecnico potrebbe poi riprendere a operare.

L'autorizzazione originale ritirata, con le eventuali successive e collegate, va resa allo scrivente Ufficio che l'ha concessa, salvo se trattasi di sospensione della stessa.

In caso di sospensione o esclusione dall'organigramma del Centro tecnico di uno o più dei suoi tecnici, la Camera di commercio competente per territorio provvede al ritiro delle carte tachigrafiche a loro intestate e da questa rilasciate.

Le presenti Istruzioni operative armonizzate annullano e sostituiscono le precedenti comunicazioni diramate sulla materia e sono volte a migliorare la puntuale applicazione, in modo completo e organico, della vigente normativa da parte di codeste Camere di commercio preposte alla vigilanza del settore, di estrema rilevanza sia per la sicurezza dei trasporti su strada, sia per la trasparenza della concorrenza e del mercato, nel rispetto dell'integrità di chi in esso opera; a tal fine si allegano i modelli di istanza che dovranno essere utilizzati dall'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino

Allegati n. 9

Mod.N-DI, Mod.N-FA, Mod.N-AN

Mod.V-DI, Mod.V-FA, Mod.V-AN

Mod.R-DI, Mod.R-FA

Mod.E-DI

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 11/09/2020 12:16:40